

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Am. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1938, n. 324 e 6 ottobre 1938, n. 427.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1939

COSS:GA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 12 dicembre 1988.

Il predetto decreto è stato successivamente rettificato con avviso di rettificazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1988 e con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 1989.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3434):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE) e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (BATTAGLIA) il 12 dicembre 1988.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in
referente, il 12 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, V,
Esaminato dalla I commissione.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, dicembre 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzione.
il 21 dicembre 1988.

Esaminato dalla X commissione il 20 dicembre 1933.
Esaminato in aula il 27 gennaio 1934.

Esaminato in aula il 18, 19 gennaio 1989, 6, 7, 8 febbraio 1989.
approvato il 9 febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1589)

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referenti
9 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª, d
commissione parlamentare per le questioni regionali e della giunta
gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in
referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9
bruto 1969.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità
il 9 febbraio 1989.

Eliminato dalla 10ª commissione il 9 e 10 febbraio 1989.
Ritornato in aula.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1959.

190305

KUBGATI CHUBA: AU. 17

RETO-LEGGI: 10 dicembre 1988, n. 522.

Disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987 e del 23 dicembre 1987, con le quali si è provveduto fra l'altro alla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio;

Viste le deliberazioni programmatiche in materia di politica energetica rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1988, relative alla possibilità di una riconversione della centrale elettronucleare sopra indicata;

Fatta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso alla riconversione della centrale stessa da elettronucleare in policombustibile con potenza di 2.500 MW, combinata con impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per 800 MW;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono definitivamente interrotti.

Nell'ambito dell'area già indicata nella deliberazione 4.431 in data 22 settembre 1976, della giunta comunale del Lazio per la localizzazione in via definitiva la centrale elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune di Montalto di Castro, località Pian dei Ganguni è autorizzata la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale policombustibile con potenza di 2500 MW e di un impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per 800 MW di potenza.

3. La disposizione del comma 2 sostituisce le procedure amministrative vigenti per la localizzazione e la costruzione delle centrali termoelettriche e delle opere connesse. Sono tutte salve le autorizzazioni che saranno necessarie per l'attivazione degli impianti, ivi compresa l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.

1. Alla centrale policombustibile con potenza di 2500 MW e all'impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per ulteriori 800 MW di potenza, di cui all'articolo 1, nonché alle centrali site nel comune di Civitavecchia, si applicano i limiti minimi e massimi di emissione definiti con apposito decreto interministeriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in attuazione della direttiva CEE n. 88/609, in materia di limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BATTAGLIA, Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

RUSSOLO, Ministro dell'Ambiente

Visto, il Guardasigilli: VASSALTI
RUG0604

della società - Convocazioni

A CLERICI SpA - Genova, via Martin Plaggio, 17/8 - Capitale sociale L. 8.000.000.000 - Assemblea straordinaria del 30 dicembre e del 31 dicembre 1988 stessa ora in eventuale seconda convocazione per discutere e deliberare: seguente ordine del giorno: 1) Modifica della denominazione sociale; 2) Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Spedita il 13 dicembre

Disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987 e del 23 dicembre 1987, con le quali si è provveduto fra l'altro alla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio;

Viste le dichiarazioni programmatiche in materia di politica energetica rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1988, relative alla possibilità di una riconversione della centrale elettronucleare sopra indicata;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso alla riconversione della centrale stessa da elettronucleare in policombustibile con potenza di 2500 MW, continuata a gas per 800 MW;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono definitivamente interrotti.

2. Nell'ambito dell'area già indicata nella deliberazione n. 4431, in data 22 settembre 1976, della giunta regionale del Lazio per la localizzazione in via definitiva della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune di Montalto di Castro, località Pian dei Gangani, è autorizzata la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale policombustibile con potenza di 2500 MW e di un impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per ulteriori 800 MW di potenza.

3. La disposizione del comma 2 sostituisce le procedure amministrative vigenti per la localizzazione e la costruzione delle centrali termoelettriche e delle opere connesse. Sono fatte salve le autorizzazioni che saranno necessarie per l'attivazione degli impianti, ivi compresa l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 203.

Art. 2.

1. I limiti, minimi e massimi, delle emissioni di centrale policombustibile con potenza di 2500 MW dell'impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per ulteriori 800 MW di potenza, di cui all'articolo 1, nonché delle centrali site nel comune di Civitavecchia sono definiti con decreto interministeriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 203, e tenendo conto delle direttive in materia del Consiglio delle Comunità europee e della corrispondente normativa italiana recepimento.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato in Camera per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BATTAGLIA, Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli VASSALLO

2800496

Disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visi gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Visite le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987 e del 23 dicembre 1987, con le quali si è provveduto fra l'altro alla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio:

Visite le dichiarazioni programmatiche in materia di politica energetica rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1988, relative alla possibilità di una riconversione della centrale elettronucleare sopra indicata:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso alla riconversione della centrale stessa da elettronucleare in policombustibile con potenza di 2500 MW, combinando con l'impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per 800 MW:

Visita la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'ambiente:

EMANA:

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono definitivamente interrotti.

2. Nell'ambito dell'area già indicata nella deliberazione n. 4.431, in data 22 settembre 1976, della giunta regionale del Lazio per la localizzazione in via definitiva della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune di Montalto di Castro, località Piana dei Gangani, è autorizzata la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale policombustibile con potenza di 2500 MW e di un impianto di ripotenziamento (repowering) mediante turbine a gas per ulteriori 800 MW di potenza.

3. La disposizione del comma 1 sostituisce le procedure amministrative vigenti per la localizzazione e la costruzione delle centrali termoelettriche e delle opere connesse.

Sono fatte salve le autorizzazioni che saranno necessarie per l'attivazione degli impianti, ivi compresa l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1983, n. 203.

Art. 2.

1. I limiti, minimi e massimi, delle emissioni della centrale policombustibile con potenza di 2.500 MW e dell'impianto di ripotenziamento (repowering) mediante turbine a gas per ulteriori 800 MW di potenza, di cui all'articolo 1, sono definiti con decreto interministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BATTAGLIA, Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica

AMATO, Ministro del tesoro

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1988

Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 33

88G0391